



**COMUNE DI SORBO SERPICO
PROVINCIA DI AVELLINO**

S T A T U T O COMUNALE

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 6 marzo 2024

SOMMARIO

PREAMBOLO STORICO	4
--------------------------------	----------

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Il Comune	5
Art. 2 - Principi fondamentali e finalità	5
Art. 3 - Sede	6
Art. 4 - Territorio	6
Art. 5 - Stemma e Gonfalone	6
Art. 6 - Forme di garanzie per i cittadini dell'Unione europea e per gli stranieri	6

TITOLO II - ORGANI DI GOVERNO

Art. 7 - Organi	6
Art. 8 - Potestà regolamentare	6
Art. 9 - Consiglio comunale	7
Art. 10 - Competenze del consiglio comunale	7
Art. 11 - Consiglieri comunali	7
Art. 12 - Decadenza	7
Art. 13 - Commissioni permanenti	8
Art. 14 - Commissioni di indagine controllo e garanzia	8
Art. 15 - Commissioni speciali	8
Art. 16 - Commissione per le pari opportunità	8
Art. 17 - Conferenza dei capigruppo consiliari	8
Art. 18 - Convocazione del consiglio comunale	8
Art. 19 - Adunanze consiliari	9
Art. 20 - Linee programmatiche	9
Art. 21 - Poteri di iniziativa	9
Art. 22 - Sindaco	10
Art. 23 - Vicesindaco	10
Art. 24 - Giunta comunale	10
Art. 25 - Nomina e cessazione	10
Art. 26 - Attribuzioni della giunta comunale	10
Art. 27 - Funzionamento della giunta	11
Art. 28 - Mozione di sfiducia	11

TITOLO III - SERVIZI COMUNALI

Art. 29 - Forma di gestione	11
Art. 30 - Gestione in economia	11
Art. 31 - Concessione di servizi	11
Art. 32 - Costituzione delle aziende speciali, istituzioni e società	12
Art. 33 - Aziende speciali	12
Art. 34 - Istituzioni	12
Art. 35 - Società	13
Art. 36 - Convenzioni	13
Art. 37 - Consorzi	13
Art. 38 - Accordi di programma	13
Art. 39 - Altre forme di collaborazione	13

TITOLO IV - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

Art. 40 - Principi generali.....	13
Art. 41 - Responsabili dei servizi	14
Art. 42 - Funzioni dei responsabili dei servizi	14
Art. 43 - Incarichi e collaborazioni	14
Art. 44 - Incarichi e collaborazioni esterne.....	14

Art. 45 - Uffici alle dipendenze degli organi politici e di controllo interno.....	14
Art. 46 - Il segretario comunale	14
Art. 47 - Vicesegretario	15

TITOLO V - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 48 - Titolari dei diritti	15
Art. 49 - Libere forme associative.....	15
Art. 50 - Partecipazione popolare.....	15
Art. 51 - Consultazione della popolazione	16
Art. 52 - Referendum	16
Art. 53 - Diritto di informazione.....	17

TITOLO VI - FINANZA, CONTABILITÀ E CONTROLLO SULLA GESTIONE

Art. 54 - Attività finanziaria ed impositiva del comune	17
Art. 55 - Ordinamento contabile del comune	17
Art. 56 - Programmazione di bilancio	17
Art. 57 - Rendiconto della gestione	17
Art. 58 - Gestione di bilancio	17
Art. 59 - Patrimonio	18
Art. 60 - Organo di revisione	18

TITOLO VII - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DIRITTO D'ACCESSO - TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Art. 61 - Diritto di accesso ai documenti amministrativi.....	18
Art. 62 - Partecipazione ai procedimenti amministrativi	18
Art. 63 - Tutela della riservatezza.....	18

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 64 - Revisione dello statuto	18
Art. 65 - Disciplina transitoria e finale	19
Art. 66 - Pubblicità.....	19

<i>Allegato A – Planimetria del territorio comunale (art. 4)</i>	<i>20</i>
<i>Allegato B – Stemma comunale (art. 5)</i>	<i>21</i>
<i>Allegato C – Gonfalone comunale (art. 5).....</i>	<i>22</i>

PREAMBOLO STORICO

La più antica notizia di “Sorbo” la si trova in un atto del 12 giugno 1420 redatto da un notaio “*del Casale di Sorbo, in pertinenza di Serpico*”, con il quale Papa Martino V, con propria bolla, effettuava una donazione a M.V..

Sorbo, sorse dall’abbandono e dalla distruzione dell’antico “Serpicum”. Il castello, di questo nome, di cui ora avanza appena qualche rudere, coronava la cima di un irto e bel colle ed era posto a guardia della via, che andava da “Abellinum” verso l’alto Calore, e che è indicata, in documenti ufficiali, come “Via Antiqua” che da Atripalda, per Serpico a Montella.

Quando “Serpico” era abitato (sino alla fine del XV secolo) è certo che avesse una propria università e ciò lo si ricava da un documento dell’aprile 1174, riportato anche in un altro del giugno 1232, nel quale si fa cenno ad “*homines de Castello Serpico*”.

Nessun documento data la nascita di Serpico, ma secondo il “Bella-Bona”, vissuto nel 1600, sarebbe sorto, per opera di una colonia romana stanziata in Abellinum, come luogo di difesa della “Via Antiqua”. Egli nei suoi “Raguagli” riferisce: “Circa sei miglia lungi da Sabatio, in un colle posto fra li” “gioghi dell’Appellino nella destra parte, & in particolare tra” “gli monti Tremoli, vi è una terra distrutta chiamata Serpico,” “da Serapide. Il suo primo fondamento si giudica stato dato” “gli fosse dalle genti d’Auellino per difesa della loro Citta.” “Dalla denominazione del nome, si fa manifesto, che fu di” “Gentili edificio (...) Hauea sotto di se due Castelli, Sorbo e” “Santo Stefano, come fondati nelle sue pertinenze, come in” “autentiche, & antiche scritture si vede, li quali ambidue” “hanno l’essere: & affatto abbandonata da suoi habitatori in” “tempo di nostri Auoli, il suo lo a quei del Sorbo restò, doue” “l’vltimi si erano ritirati”.

La storica e vecchia denominazione “di Serpico” venne ripristinata quale attributo a Sorbo, con regio decreto 1862.

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Il Comune

1. Il comune di Sorbo Serpico è ente locale autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica - che ne determinano le funzioni - e del presente statuto, rappresenta e tutela la comunità di cittadini residenti nel comune.

Articolo 2 - Principi fondamentali e finalità

1. Il comune esercita le funzioni amministrative attribuite dalle leggi dello Stato e della regione secondo il principio di sussidiarietà, attuando forme di decentramento territoriale e di cooperazione con la provincia, con altri comuni ed enti pubblici.
2. Il comune pone a fondamento delle proprie attività i principi contenuti nella Costituzione repubblicana e i valori della libertà, della solidarietà sociale, dell'uguaglianza e della pari dignità di tutti i cittadini e del rapporto democratico con gli stessi, anche attraverso adeguati strumenti di informazione, collaborazione, partecipazione e trasparenza.
3. Il comune garantisce e promuove i valori sociali di cui la comunità è espressione, con particolare riferimento alla tutela della persona e della famiglia.
4. Il comune favorisce la realizzazione delle pari opportunità tra donne e uomini, nel campo della formazione professionale e del lavoro e nella difesa e qualificazione dei servizi sociali ed educativi; promuove azioni di supporto alle donne e alla famiglia, nella creazione di nuovi strumenti di aggregazione, nella definizione di un nuovo piano regolatore dei tempi di vita e di lavoro.
5. Il comune ha la rappresentanza generale degli interessi della comunità, di cui concorre a realizzare lo sviluppo civile, sociale, economico e culturale.
6. A tali fini, promuovendo anche la partecipazione dei privati alla realizzazione di obiettivi di interesse generale, il comune assume e sostiene le iniziative tese a:
 - proteggere e valorizzare il patrimonio storico, artistico e culturale;
 - proteggere e valorizzare il territorio comunale e il suo caratteristico ambiente naturale;
 - offrire la migliore ospitalità ed accoglienza, con adeguati servizi e strutture, a quanti per lavoro, per studio, per turismo, transitano o permangono nel comune;
 - perseguire un rapporto equilibrato tra capoluogo, frazioni, contrade, zone rurali tramite una pari qualità e dignità della vita civile e una adeguata dotazione di servizi e strutture;
 - promuovere le più ampie iniziative in materia di assistenza, integrazione e diritti delle persone con disabilità e svantaggio sociale, disciplinando l'organizzazione di propri servizi e le modalità di coordinamento con gli altri soggetti operanti in questo ambito;
 - rafforzare i vincoli di solidarietà esistenti nella popolazione e affrontare i problemi di integrazione secondo i principi della tolleranza e della pari dignità;
 - promuovere lo sviluppo economico locale nella prospettiva di una più alta qualità di vita sociale, culturale ed ambientale, sostenendo, in particolare, una vocazione agricola innovativa, un insediamento industriale diversificato, uno sviluppo delle attività commerciali, artigianali e turistiche e le nuove propensioni del settore terziario;
 - promuovere e sviluppare le iniziative economiche pubbliche, private, cooperative e dell'associazionismo imprenditoriale, per favorire l'occupazione e il benessere della popolazione;
 - favorire la funzione sociale della cooperazione, riconoscendone i valori di innovazione e di solidarietà;
 - sviluppare, sostenere e consolidare le attività e i servizi educativi, sociali, formativi, culturali, sportivi e ricreativi, promuovendo le più ampie collaborazioni con gli enti pubblici, i privati, le associazioni, il volontariato organizzato e individuale e le fondazioni, anche tramite il comando di personale del comune, con oneri a loro carico;
 - promuovere la diffusione e la qualificazione dell'istruzione e sostenere la crescita delle istituzioni scolastiche;
 - consolidare ed estendere il patrimonio dei valori di libertà, di democrazia e di pace;
 - partecipare alle associazioni nazionali ed internazionali degli enti locali, promuovendo rapporti e forme di collaborazione con enti locali di altri paesi, anche al fine di cooperare alla progressiva affermazione dell'Unione europea e al superamento di barriere tra popoli e culture.

Articolo 3 - Sede

1. La sede del comune è sita in Sorbo Serpico alla Via Vincenzo Pennetti, n 2. La sede potrà essere trasferita con deliberazione del Consiglio comunale. Presso la detta sede si riuniscono, ordinariamente, tutti gli organi e le commissioni comunali.
2. In via eccezionale, per esigenze particolari, con deliberazione della Giunta comunale, potranno essere autorizzate riunioni degli organi e commissioni in altra sede.
3. Sia gli organi che le commissioni di cui al primo comma, previa approvazione di apposito regolamento, potranno riunirsi, anche in via ordinaria, in locali diversi dalla sede del comune, ovvero in modalità telematica da remoto o mista.

Articolo 4 - Territorio

1. Il territorio comunale si estende per Kmq. 8,10 e confina con i Comuni di Salza Irpina, Volturara Irpina, Santo Stefano del Sole, Atripalda e San Potito Ultra.
2. Il territorio comunale è quello risultante dal piano topografico di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'Istituto Nazionale di Statistica, comprende la parte del suolo nazionale delimitato dall'allegata planimetria, che forma parte integrante del presente statuto.

Articolo 5 - Stemma e Gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo s'identifica con il nome di Comune di Sorbo Serpico.
2. Lo stemma comunale ha la seguente blasonatura *"di azzurro, all'albero di sorbo di verde, fustato al naturale, fruttato di cinque d'oro, nodrito nella pianura di verde, sostenuto da due leoni affrontati, di oro, allumati e linguati di rosso, il leone a destra sostenente il tronco con la zampa anteriore destra e poggiante la zampa posteriore destra sulla pianura, il leone a sinistra sostenente il tronco con la zampa anteriore sinistra e poggiante la zampa posteriore sinistra sulla pianura. Ornamenti esteriori da Comune"*.
3. Il gonfalone realizzato in *"drappo partito di rosso e di verde, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dallo stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento, recante la denominazione del Comune. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto dei colori del drappo, alternati, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento"*.
4. Lo stemma ed il gonfalone sono conformi ai bozzetti allegati che formano parte integrante del presente statuto.
5. Sono vietati l'uso e la riproduzione dello stemma e del gonfalone per fini diversi da quelli istituzionali, salvo espressa autorizzazione della giunta comunale.

Articolo 6 - Forme di garanzie per i cittadini dell'Unione europea e per gli stranieri

1. Al fine di garantire ai cittadini dell'Unione europea e agli stranieri regolarmente soggiornanti i diritti derivanti dai principi sanciti dalla legge, il comune riconosce le loro libere e democratiche forme associative, favorisce i rapporti con l'amministrazione e l'accesso ai pubblici servizi in condizioni di parità di trattamento con i cittadini italiani e può prevedere e disciplinare con apposito regolamento forme di consultazione ed organismi di partecipazione alla vita pubblica locale.

TITOLO II

ORGANI DI GOVERNO

Articolo 7 - Organi

1. Sono organi di governo del comune: il consiglio comunale, la giunta comunale e il sindaco.

Articolo 8 - Potestà regolamentare

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge, il comune adotta regolamenti nelle materie di propria competenza.
2. La disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni del comune è riservata alla potestà regolamentare dell'ente locale, nell'ambito della legislazione dello Stato e della

Regione, che ne assicura i requisiti minimi di uniformità, secondo le rispettive competenze, conformemente a quanto previsto dagli articoli 114, 117, sesto comma, e 118 della Costituzione.

3. I regolamenti sono approvati dall'organo competente ed entrano in vigore alla esecutività dell'atto deliberativo che li approva, salva diversa previsione nell'atto deliberativo stesso.

Articolo 9 - Consiglio comunale

1. Il consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. Adotta gli atti di sua competenza previsti dalla legge.
2. Il consiglio comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza, legalità, imparzialità e corretta gestione amministrativa nell'esclusivo interesse della collettività locale.
3. Il consiglio comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà e di civile convivenza.
4. Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, il consiglio può disporre, per il tramite delle commissioni consiliari competenti, consultazioni con le associazioni economiche, sindacali, culturali e di volontariato.
5. Gli atti fondamentali del consiglio comunale devono contenere l'indicazione degli obiettivi da raggiungere, nonché delle risorse e degli strumenti necessari.
6. Nell'esercizio delle funzioni di controllo politico-amministrativo, il consiglio comunale può istituire commissioni d'indagine sul funzionamento dell'ente.
7. Il consiglio comunale può incaricare uno o più consiglieri a riferire su specifiche materie o argomenti in occasioni determinate e su mandato temporaneo, ed in tale ambito può attribuire ad una donna consigliere di riferire in materia di pari opportunità.
8. Il consiglio comunale adotta il proprio regolamento interno e le sue eventuali modifiche a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune.

Articolo 10 - Competenze del consiglio comunale

1. Le materie di competenza del consiglio comunale sono quelle indicate dalla legge.
2. Le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo stabilite da legge, si esercitano su tutta l'attività dell'amministrazione comunale e su tutti gli atti dei propri organi. Tali funzioni si estendono anche ad enti, aziende e società in cui il comune è parte o ha la rappresentanza tramite il sindaco o persone dallo stesso nominate.
3. Le deliberazioni del consiglio comunale nelle materie di propria competenza che concretizzano un rapporto contrattuale dispongono anche dell'autorizzazione a contrattare con l'indicazione di tutti gli elementi prescritti dalla legge.

Articolo 11 - Consiglieri comunali

1. Lo stato giuridico, le cause di cessazione dalla carica e la surrogazione dei consiglieri, sono regolati dalla legge e dal presente statuto.
2. I consiglieri comunali rappresentano la comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
3. I consiglieri hanno il diritto d'iniziativa e controllo su ogni argomento che riguardi la comunità locale.
4. Le modalità e le forme d'esercizio di tale diritto sono disciplinate dal regolamento.
5. I consiglieri, nel rispetto dell'apposita disciplina regolamentare, hanno altresì il diritto di ottenere dagli uffici del Comune, oltretutto dalle aziende, istituzioni ed enti dipendenti, tutte le notizie ed informazioni in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato, nonché di accedere ai relativi atti e documenti. Nei casi stabiliti dalla legge, essi sono tenuti al segreto.

Articolo 12 - Decadenza

1. Il consigliere che non intervenga, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive dell'organo consiliare, indipendentemente dal tipo di sessione, è dichiarato decaduto con deliberazione del consiglio.
2. Prima che venga pronunciata la decadenza, il sindaco deve invitare formalmente il consigliere a fornire per iscritto, nel termine di 15 giorni, eventuali cause giustificative e documenti probatori.
3. Nella prima seduta successiva alla scadenza del suddetto termine il consiglio comunale, esaminati gli atti e tenuto conto delle giustificazioni eventualmente addotte dal consigliere, delibera in merito.
4. Il Consiglio decide con votazione in forma palese.

Articolo 13 - Commissioni permanenti

1. Il consiglio comunale può istituire, con apposita deliberazione, nel proprio seno commissioni permanenti per settori organici di materie, con funzioni preparatorie e referenti per gli atti di competenza del consiglio.
2. Le commissioni esercitano le competenze loro attribuite anche in ordine all'attività svolta dalle aziende comunali e dagli enti dipendenti o partecipati dal comune.
3. Le commissioni hanno altresì funzioni consultive e propositive e sono composte da soli consiglieri comunali, con criteri idonei a garantire, a norma di regolamento, la proporzionalità e la rappresentanza di tutti i gruppi.
4. Tutti i consiglieri possono partecipare con diritto di parola, di proposta e di emendamento, al lavoro delle commissioni permanenti di cui non facciano parte.
5. Il numero, la composizione e le norme di funzionamento delle commissioni sono disciplinati dal regolamento sul funzionamento del consiglio comunale, che individua le materie da sottoporre all'esame preventivo delle commissioni.
6. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, tranne i casi previsti dal regolamento.

Articolo 14 - Commissioni di indagine controllo e garanzia

1. Il consiglio comunale può istituire con apposita deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio e su proposta di almeno un quarto dei consiglieri assegnati al comune, escludendo dal computo il sindaco, commissioni temporanee o speciali per fini di controllo, di garanzia o di indagine sull'attività dell'amministrazione comunale.
2. La presidenza di ciascuna commissione è attribuita a un consigliere appartenente ai gruppi di opposizione.
3. Il funzionamento, l'oggetto e la durata delle commissioni sono disciplinate con l'atto deliberativo che le istituisce.

Articolo 15 - Commissioni speciali

1. Il consiglio comunale può istituire commissioni temporanee per analizzare, studiare e formulare pareri e proposte o riferire in merito ad un fatto o ad un accadimento di cui il consiglio comunale ha necessità di particolari conoscenze.
2. Il consiglio comunale all'atto dell'istituzione di tali commissioni ne stabilisce la composizione, l'oggetto, l'ambito di attività e la durata.

Articolo 16 - Commissione per le pari opportunità

1. Il Comune, al fine di meglio programmare le attività rivolte al conseguimento delle pari opportunità e parità di genere, può istituire, con apposita deliberazione, la commissione per le pari opportunità.
2. La composizione e le competenze della Commissione, che non ha in ogni caso potere deliberante, è definita da apposito regolamento.

Articolo 17 - Conferenza dei capigruppo consiliari

1. I consiglieri comunali si costituiscono in gruppi, secondo quanto previsto dal regolamento del consiglio comunale.
2. Qualora i consiglieri non esercitino tale facoltà, ovvero nelle more della relativa designazione, i gruppi sono individuati d'ufficio nelle liste che si sono presentate alle elezioni ed i relativi capigruppo:
 - a) con riguardo alla maggioranza nel consigliere, non appartenente alla giunta, che abbia riportato il maggior numero di preferenze;
 - b) con riguardo alle minoranze nei consiglieri che siano stati candidati alla carica di sindaco.
3. I capigruppo consiliari ed il sindaco costituiscono un organismo denominato "conferenza dei capigruppo".
4. Le competenze e le modalità funzionali della conferenza sono stabilite dall'apposito regolamento consiliare.

Articolo 18 - Convocazione del consiglio comunale

1. Il consiglio comunale si riunisce in prima ed unica convocazione, ovvero in prima e in seconda convocazione, effettuata dal sindaco con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, da consegnare o trasmettere ai singoli consiglieri comunali, secondo le prescrizioni del relativo regolamento.

2. L'avviso delle sessioni ordinarie deve essere consegnato o trasmesso almeno 5 giorni prima della seduta. Per le altre sessioni straordinarie almeno tre giorni prima della seduta. In entrambi i casi viene computato il giorno di consegna.
3. Per gli argomenti urgenti, esplicitamente evidenziati, la convocazione avviene con avviso scritto da consegnare o trasmettere ai consiglieri almeno 24 ore prima della seduta.
4. Per gli argomenti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta vale quanto stabilito al comma precedente.
5. Sono considerate ordinarie le sedute in cui vengono iscritte le proposte deliberative inerenti, l'approvazione del rendiconto della gestione, del bilancio di previsione, la verifica degli equilibri di bilancio e delle linee programmatiche di mandato, straordinarie tutte le altre.
6. La consegna o trasmissione dell'avviso di convocazione viene effettuata ad ogni consigliere comunale nei modi e nei termini stabiliti dal regolamento.
7. Il deposito degli atti iscritti all'ordine del giorno del consiglio comunale avviene al momento dell'iscrizione.
8. Il sindaco è tenuto a riunire il consiglio in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni da trattare.

Articolo 19 - Adunanze consiliari

1. Il consiglio comunale è presieduto dal sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi legalmente lo sostituisce.
2. L'ordine dei lavori del consiglio è predisposto dal sindaco o da chi ne fa le veci, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
3. Salvo i casi previsti dalla legge, dallo statuto e dal regolamento, le sedute del consiglio sono pubbliche.
4. Per la validità delle sedute del consiglio comunale, se non diversamente stabilito dalla legge o dallo statuto, in prima convocazione è richiesta la presenza della metà dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tal fine il sindaco; in seduta di seconda convocazione è richiesta, per la validità, la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tal fine il sindaco.
5. La prima seduta del consiglio comunale è convocata dal sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione dei risultati elettorali e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione; la seduta è presieduta dal sindaco. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il prefetto.
6. Nella prima seduta il consiglio comunale provvede alla verifica delle condizioni di eleggibilità e compatibilità previste dalla legge e alla convalida dei consiglieri; quindi il sindaco comunica la composizione della giunta comunale.
7. Le deliberazioni del consiglio comunale sono assunte, di regola, con voto palese. Sono assunte a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone quando vengono effettuati apprezzamenti o valutazioni sulle qualità soggettive di una persona o sull'azione da questi svolta.
8. Il sindaco presta davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la costituzione italiana.

Articolo 20 - Linee programmatiche

1. Entro il termine di giorni 120 decorrenti dalla seduta di insediamento, il sindaco, sentita la giunta comunale, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato, sulle quali si effettua dibattito senza espressione di voto.

Articolo 21 - Poteri di iniziativa

1. L'iniziativa delle proposte da sottoporre all'esame del consiglio spetta alla giunta, al sindaco, alle commissioni consiliari e ai singoli consiglieri, oltre che ai cittadini, in conformità al presente statuto e secondo le modalità stabilite dal regolamento consiliare.
2. Alla giunta spetta in via esclusiva il compito di proporre al consiglio, per l'adozione, lo schema di bilancio di previsione finanziario e del rendiconto della gestione, nonché delle relazioni di accompagnamento.
3. Le proposte concernenti deliberazioni, aventi efficacia di atti amministrativi, sono presentate per iscritto e devono indicare i mezzi per far fronte alle spese eventualmente previste. Esse devono

essere accompagnate dai pareri e dalle attestazioni richieste dalla legge in relazione alla natura del provvedimento da adottare.

Articolo 22 - Sindaco

1. Il sindaco è il capo dell'amministrazione comunale ed esercita tutte le funzioni attribuitegli dalla legge.
2. Egli è il rappresentante legale dell'ente, anche in giudizio ed è l'organo responsabile dell'amministrazione.
3. In tale veste impartisce direttive al segretario comunale e ai responsabili dei servizi, in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali.
4. Sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali.
5. Sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali attribuite al comune.
6. Egli ha inoltre competenza e potere di indirizzo, di vigilanza e di controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali amministrative.
7. In particolare il sindaco:
 - dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del comune, nonché l'attività della giunta e dei singoli assessori;
 - può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori;
 - può delegare ai responsabili dei servizi del comune il compimento di singoli atti;
 - indice i referendum previsti dal successivo articolo 52 e convoca i relativi comizi elettorali;
 - adotta le ordinanze nelle materie indicate dalle vigenti disposizioni di legge, le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge e le ordinanze ordinarie aventi contenuto generale ed astratto non rientranti nella competenza gestionale dei responsabili dei servizi;
 - promuove la conclusione degli accordi di programma, ai sensi di legge.

Articolo 23 - Vicesindaco

1. Il sindaco nomina fra gli assessori un vicesindaco, che lo sostituisce ad ogni effetto nella funzione, in caso di assenza o impedimento.

Articolo 24 - Giunta comunale

1. La giunta comunale è composta dal sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori previsto dalla legge, scelti anche fra i cittadini non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere.
2. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del consiglio comunale e delle commissioni consiliari, intervenendo nella discussione, ma non hanno diritto di voto.
3. I componenti la Giunta sono nominati garantendo la presenza di entrambi i sessi, nel rispetto dei principi di pari opportunità e non discriminazione.

Articolo 25 – Nomina e cessazione

1. Il sindaco, con proprio decreto, nomina i componenti la giunta, dandone comunicazione al consiglio comunale nella prima seduta successiva.
2. Lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica degli assessori comunali sono disciplinati dalla legge.
3. Il provvedimento di revoca di uno o più assessori, da parte del sindaco, deve essere motivato.
4. Le dimissioni da assessore sono presentate, per iscritto, al sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto.
5. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al consiglio.

Articolo 26 - Attribuzioni della giunta comunale

1. La giunta collabora col sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali adottati dal consiglio comunale, orientando a tal fine l'azione degli apparati amministrativi; essa riferisce annualmente o quando lo ritenga necessario sulla propria attività al consiglio e quando lo richieda il consiglio stesso.
2. Il sindaco può affidare ai singoli assessori il compito politico di sovrintendere a determinati ambiti di amministrazione o a specifici progetti, al fine di dare impulso all'attività degli uffici secondo gli indirizzi stabiliti dagli organi di governo del comune.

3. L'esercizio da parte degli assessori dei compiti loro attribuiti avviene nel rispetto delle competenze gestionali dei responsabili dei servizi e del carattere unitario della struttura organizzativa.
4. La giunta adotta gli atti di governo che non siano dalla legge o dal presente statuto direttamente attribuiti alla competenza del consiglio e del sindaco. Fra tali atti rientrano quelli riguardanti la promozione e la resistenza in giudizio, nonché il potere di conciliare e di transigere una lite.

Articolo 27 - Funzionamento della giunta

1. La giunta comunale è convocata e presieduta dal Sindaco ovvero, nei casi di sua assenza o impedimento, dal vicesindaco; essa si riunisce, prescindendo da qualsiasi formalità di convocazione, anche su semplice comunicazione.
2. Per la validità delle sedute di giunta è richiesta la presenza di almeno la metà dei propri componenti, con arrotondamento all'unità superiore.
3. Le decisioni della giunta sono assunte a maggioranza dei votanti, mediante votazione, di regola, palese. Sono assunte a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone quando vengono effettuati apprezzamenti o valutazioni sulle qualità soggettive di una persona o sull'azione da questi svolta. In caso di parità di voti viene valutato doppio il voto del sindaco, ovvero del vicesindaco che lo sostituisce nella presidenza della seduta.
4. Le sedute della giunta non sono pubbliche salvo che essa, all'occorrenza, non disponga diversamente.
5. Il Sindaco può ammettere alle sedute persone non appartenenti al collegio, durante la trattazione di specifici argomenti.
6. Alle sedute della giunta partecipa il Segretario Comunale, che svolge le funzioni attribuitegli dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti e cura la verbalizzazione delle sedute sottoscrivendone, insieme al sindaco, i verbali.

Articolo 28 - Mozione di sfiducia

1. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

TITOLO III SERVIZI COMUNALI

Articolo 29 - Forma di gestione

1. L'affidamento della gestione dei servizi pubblici locali avviene nel rispetto della normativa vigente con l'individuazione della forma di gestione più idonea, in relazione alla natura ed alle caratteristiche del servizio e secondo i criteri, tra gli altri, di economicità ed efficienza organizzativa.
2. La gestione dei servizi può essere perseguita anche attraverso forme di collaborazione od in consorzio con altri enti pubblici.
3. Il comune può procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni dallo stesso costituite o partecipate.

Articolo 30 - Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.
2. La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento mediante gara.

Articolo 31 - Concessione di servizi

1. Le concessioni di servizi a terzi sono realizzate individuando il concessionario mediante procedura ad evidenza pubblica, tenendo conto – in particolare – dell'esigenza di garantire la qualità della gestione del servizio, condizioni tariffarie eque e la partecipazione del Comune agli eventuali utili della gestione.

Articolo 32 - Costituzione delle aziende speciali, istituzioni e società

1. Il consiglio comunale delibera la costituzione di aziende speciali e di istituzioni, la costituzione o la partecipazione in una società di capitali con la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati al comune.

Articolo 33 - Aziende speciali

1. L'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale.
2. Sono organi dell'azienda il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore:
 - a) il consiglio di amministrazione è nominato dal sindaco fra coloro che, eleggibili a consigliere comunale, hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. La composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, in numero non superiore a quello fissato dalla legge, assicurando la presenza di entrambi i sessi;
 - b) il presidente è nominato dal sindaco e deve possedere gli stessi requisiti previsti dalla precedente lettera a).
3. Al direttore generale è attribuita la direzione gestionale dell'azienda, con la conseguente responsabilità. Lo statuto dell'azienda disciplina le condizioni e le modalità per l'affidamento dell'incarico, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità.
4. Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i componenti della giunta e del consiglio comunale, i soggetti già rappresentanti il comune presso altri enti, aziende, istituzioni e società, coloro che sono in lite con l'azienda nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'azienda speciale.
5. Il sindaco, anche su richiesta motivata del consiglio comunale, approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, revoca il presidente ed il consiglio di amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del presidente dell'azienda o di oltre metà dei membri effettivi del consiglio di amministrazione comporta la decadenza dell'intero consiglio di amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo consiglio.
6. L'ordinamento dell'azienda speciale è disciplinato dallo statuto ed approvato dal consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune.
7. L'organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati dall'azienda stessa, con suo regolamento.
8. L'azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio fra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti.
9. Il comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
10. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.

Articolo 34 - Istituzioni

1. In alternativa alla gestione mediante azienda speciale, per la gestione dei servizi sociali, il consiglio comunale può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del comune, dotati di sola autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore. Il numero dei componenti del consiglio di amministrazione è stabilito con l'atto istitutivo dal consiglio comunale, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.
3. Per la nomina e la revoca del presidente e del consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni previste dall'art. 33 per le aziende speciali.
4. Il direttore generale dell'istituzione è l'organo al quale è attribuita la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità; è nominato dall'organo competente in seguito a pubblico concorso.
5. L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni sono stabiliti dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

6. Il consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
7. L'organo di revisione economico-finanziaria del comune esercita le sue funzioni, anche nei confronti delle istituzioni.

Articolo 35 - Società

1. Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, non possono essere costituite società aventi ad oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.
2. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società.

Articolo 36 - Convenzioni

1. Il comune può stipulare convenzioni, ai sensi di legge, con altri enti locali per la gestione di determinati servizi e funzioni di comune interesse.
2. Le convenzioni stabiliscono i fini, la durata e le forme di consultazione fra gli enti, i rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie, nonché le forme dell'indirizzo e del controllo di competenza del consiglio comunale.

Articolo 37 - Consorzi

1. Il comune può costituire, ai sensi di legge, con la provincia e con altri comuni, consorzi per la gestione di uno o più servizi.

Articolo 38 - Accordi di programma

1. Il comune per la definizione e l'attuazione di opere, interventi o programmi di intervento di interesse comunale che richiedano l'azione integrata e coordinata con la provincia, la regione, l'amministrazione statale o altri soggetti pubblici, può stipulare accordi di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi di attuazione degli interventi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

Articolo 39 - Altre forme di collaborazione

1. Il comune per lo svolgimento di funzioni, attività o per la realizzazione di opere e di interventi a beneficio della collettività amministrata, può concludere accordi con altri soggetti pubblici o privati, o con organismi o forme associative di cittadini cointeressati.
2. L'accordo indicherà il ruolo, le competenze, gli obblighi e gli oneri a carico delle parti.
3. Nell'attuazione delle funzioni ed attività previste dall'accordo i soggetti partecipanti debbono rispettare le disposizioni e le prescrizioni stabilite dalla legge.

TITOLO IV

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

Articolo 40 - Principi generali

1. Il comune disciplina, con appositi atti, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi, sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al consiglio comunale, al sindaco e alla giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al Segretario comunale e ai responsabili degli uffici e dei servizi, con i soli limiti derivanti dalla capacità di bilancio e dalle esigenze di servizio delle funzioni dei servizi e dei compiti propri.
2. Gli uffici sono organizzati secondo principi di autonomia, trasparenza, efficienza, criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura. A tal fine il comune assume i metodi della formazione e della valorizzazione delle professionalità, nonché l'adozione di un assetto organizzativo fondato sulla diffusione delle opportune tecniche gestionali e di risultato per tendere al continuo miglioramento quali-quantitativo dell'azione amministrativa.

Articolo 41 - Responsabili dei servizi

1. Ai responsabili dei servizi spetta la direzione dei servizi comunali, secondo le norme dettate dal regolamento e la responsabilità della gestione del servizio di competenza.
2. I responsabili sono nominati, revocati e confermati con provvedimento del sindaco.
3. I responsabili dei servizi provvedono ad organizzare gli uffici dei servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco della giunta comunale.

Articolo 42 - Funzioni dei responsabili dei servizi

1. I Responsabili degli uffici e dei servizi esercitano le funzioni loro attribuite e compiono gli atti loro delegati applicando gli indirizzi fissati dagli organi di governo.
2. Sono attribuiti ai responsabili tutti i compiti di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, o da altre disposizioni normative.
3. I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le proprie funzioni al personale appartenente al proprio servizio, con atto scritto e indicando specificatamente l'ambito della delega.

Articolo 43 - Incarichi e collaborazioni

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina, nel rispetto della legge, le condizioni richieste e le modalità operative ai fini di:
 - a) stipulare contratti a tempo determinato per la copertura dei posti di Responsabile dei servizi o degli uffici/titolare di Elevate qualificazioni;
 - b) stipulare contratti a tempo determinato per l'acquisizione di professionalità assenti all'interno dell'ente, al di fuori della dotazione organica.

Articolo 44 - Incarichi e collaborazioni esterne

1. Gli incarichi esterni possono essere affidati solo a soggetti in possesso di una particolare specializzazione.
2. Presupposti necessari per l'affidamento degli incarichi di collaborazione sono:
 - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
 - b) occorre avere in via preliminare accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'amministrazione;
 - c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
 - d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
3. Il comune deve pubblicare sul sito istituzionale nominativo, oggetto e compenso dell'incarico quale condizione di efficacia dei contratti. Qualora venga omessa la pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo degli incarichi costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
4. Il Consiglio comunale approva un programma relativo agli incarichi di studio, ricerca, consulenza, presupposto essenziale per l'affidamento di detti incarichi a soggetti estranei all'amministrazione.
5. Con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'amministrazione.

Articolo 45 - Uffici alle dipendenze degli organi politici e di controllo interno

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, della giunta comunale o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente o da collaboratori.
2. Il comune istituisce e attua i controlli interni secondo un'organizzazione da svolgersi secondo i principi stabiliti dalla normativa vigente, mediante apposito regolamento.

Articolo 46 - Il segretario comunale

1. Il segretario comunale è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo regionale.

2. Il consiglio comunale può stipulare convenzioni con altri comuni per la gestione associata dell'ufficio del segretario comunale.
3. Il segretario comunale esercita le funzioni e i compiti attribuitigli dalla legge.

Articolo 47 - Vicesegretario

1. Il regolamento degli uffici e dei servizi può prevedere un vicesegretario, individuandolo in uno dei dipendenti, inquadrato nell'area dei funzionari, in possesso dei requisiti di legge per l'accesso al concorso di segretario comunale.
2. Il vicesegretario collabora con il segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

TITOLO V ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Articolo 48 - Titolari dei diritti

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano, oltre che ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune:
 - ai cittadini residenti nel comune, non ancora elettori, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;
 - ai cittadini non residenti che ne facciano richiesta e che nel comune esercitino e possano documentare la propria attività prevalente di lavoro o di studio;
 - agli stranieri e agli apolidi residenti nel comune o a coloro che ne facciano richiesta e che vi svolgano e possano documentare la propria attività prevalente di lavoro o di studio.
2. I diritti di partecipazione possono essere esercitati da persone singole o in forma associata.

Articolo 49- Libere forme associative

1. Il comune valorizza le libere forme associative dei cittadini e ne facilita la comunicazione con l'amministrazione, promuovendone il concorso attivo all'esercizio delle proprie funzioni.
2. Viene istituito un albo di tutte le libere forme associative dei cittadini che ne facciano richiesta.
3. L'iscrizione all'Albo è consentita alle sole associazioni che abbiano una struttura democratica e finalità non contrastanti con l'interesse pubblico.
4. Per facilitare l'aggregazione di interessi diffusi o per garantire l'espressione di esigenze di gruppi sociali, il comune può istituire consulte tematiche, composte da gruppi o associazioni, con particolare attenzione a problematiche d'interesse sociale.
5. Le consulte vengono ascoltate in occasione della predisposizione di atti di indirizzo o di provvedimenti che riguardino la costituzione di servizi sul territorio.
6. La concessione di strutture, beni strumentali, contributi e servizi ad associazioni o altri organismi privati, è disciplinata da apposito regolamento relativo sia all'erogazione di sovvenzioni e ausili finanziari, sia alla concessione in uso di beni pubblici.

Articolo 50 - Partecipazione popolare

1. I soggetti di cui al precedente art. 48 possono proporre agli organi del comune petizioni, sottoscritte da almeno cinquanta aventi diritto e depositate al protocollo dell'ente. Per la presentazione non è richiesta alcuna particolare formalità. Il regolamento determina modalità, forme e tempi della risposta, che deve essere comunque resa entro due mesi, con l'eventuale supporto dell'ufficio competente per materia.
2. La conferenza dei capigruppo stabilisce quali petizioni siano avviate per il relativo esame alle commissioni consiliari competenti o in alternativa al consiglio comunale, in base ai criteri stabiliti dal regolamento.
3. Sul medesimo argomento oggetto di petizione, una volta trattato, non può essere presentata ulteriore petizione di identico contenuto.
4. I soggetti di cui al precedente art. 48 esercitano l'iniziativa degli atti di competenza del consiglio comunale presentando un progetto, accompagnato da una relazione illustrativa, con non meno di

settanta firme raccolte nei tre mesi precedenti il deposito, secondo modalità stabilite dal regolamento di cui al precedente comma 1.

5. Il consiglio comunale delibera nel merito della proposta di iniziativa popolare entro i tempi stabiliti dalla conferenza dei capigruppo e comunque non oltre tre mesi dal deposito del testo, sottoscritto presso la segreteria generale.
6. Le proposte di cui al precedente comma 4 sono equiparate alle proposte di deliberazione ai fini dei pareri previsti dalla legge.
7. I medesimi soggetti di cui all'art. 48 possono presentare istanze ai competenti organi del comune nelle materie di competenza locale e per promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.
8. Le istanze vanno sottoposte all'esame del servizio competente, che deve compierne l'istruttoria entro il termine di trenta giorni e trasmetterle all'organo competente. Questo deve assumere le decisioni finali, entro i successivi trenta giorni. Il termine di cui sopra può essere interrotto, previa comunicazione, nel caso in cui l'istruttoria richieda accertamenti od indagini particolari.

Articolo 51 - Consultazione della popolazione

1. Il comune può consultare la popolazione, o parti di questa, in ragione dell'oggetto della consultazione medesima, attraverso assemblee, questionari, sondaggi di opinione e altre modalità, disciplinati dal regolamento di cui all'articolo precedente e che possono prevedere l'utilizzo di mezzi informatici e telematici.
2. La consultazione è indetta dal consiglio comunale su proposta della giunta o di almeno un terzo dei componenti il consiglio comunale.
3. Il sindaco provvede affinché le risultanze della consultazione siano tempestivamente esaminate dal consiglio, secondo le modalità individuate dal regolamento di cui all'articolo precedente. Di essa viene data adeguata pubblicità nelle forme ritenute più idonee.

Articolo 52 - Referendum

1. Sono previsti referendum su materie di esclusiva competenza locale. I referendum possono essere consultivi, propositivi o abrogativi.
2. La competenza per l'indizione del referendum è attribuita al sindaco previa delibera del consiglio comunale. Per la proposta di referendum sono richieste settanta firme da parte degli aventi diritto. La richiesta deve essere presentata da un comitato promotore, composto da almeno dieci cittadini aventi diritto.
3. Non possono essere sottoposti a referendum:
 - a) lo statuto, il regolamento del consiglio comunale, lo statuto delle aziende speciali, e gli atti di costituzione di società per azioni e società a responsabilità limitata;
 - b) il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione;
 - c) i provvedimenti concernenti tributi e tariffe;
 - d) le deliberazioni di assunzione di mutui o di emissione di prestiti;
 - e) i provvedimenti di nomina, designazione o revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende o istituzioni;
 - f) gli atti relativi al personale del comune;
 - g) gli atti che garantiscono diritti delle minoranze stabiliti dalla legge;
 - h) le espropriazioni per pubblica utilità;
 - i) questioni attinenti sanzioni amministrative;
 - j) piano regolatore generale e relativi strumenti attuativi;
 - k) i quesiti sul cui oggetto di delibera vi sia un divieto posto da normative regionali, nazionali ed europee.
4. È vietata la riproposizione di referendum, sul medesimo argomento, per un periodo di anni cinque.
5. Quando il referendum sia stato indetto, il consiglio comunale sospende l'attività deliberativa sul medesimo oggetto, salvo che il consiglio non debba esprimersi per obbligo o entro termine di legge, oppure salvo che con delibera, adottata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, non decida altrimenti per ragioni di particolare necessità e urgenza.
6. La proposta è sottoposta al giudizio di ammissibilità da parte di un comitato tecnico la cui composizione è disciplinata dal regolamento.

7. Il referendum si intende valido se partecipano alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto.
8. Il consiglio comunale deve pronunciarsi sull'oggetto del referendum entro tre mesi dal suo svolgimento. L'obbligo di pronuncia sussiste solo nel caso in cui il quesito referendario sia stato approvato a maggioranza assoluta dei voti validi.
9. Non è consentito lo svolgimento di più di una tornata referendaria in un anno. Le votazioni referendarie non possono essere tenute nei dodici mesi precedenti la scadenza del mandato amministrativo.
10. Il regolamento determina inoltre i criteri di formulazione del quesito, nonché le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme del referendum dei sottoscrittori e dei presentatori e per lo svolgimento delle operazioni di voto.

Articolo 53 - Diritto di informazione

1. Il comune garantisce l'informazione riguardante l'organizzazione e la sua attività, condizione essenziale per assicurare la partecipazione dei cittadini alla vita sociale e politica, e la realizza tramite il proprio sito istituzionale, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, e per mezzo della stampa e altri strumenti di informazione e comunicazione di massa.
2. Il comune ha un albo pretorio informatico per la pubblicazione degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico. Il collegamento all'albo è presente nella prima pagina del sito internet del comune in uno spazio idoneo a consentirne la massima accessibilità.

TITOLO VI

FINANZA, CONTABILITÀ E CONTROLLO SULLA GESTIONE

Articolo 54 - Attività finanziaria ed impositiva del comune

1. Il comune ha autonomia finanziaria ed impositiva nel rispetto delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
2. L'autonomia finanziaria si fonda su certezza di risorse proprie e attribuite.
3. La potestà impositiva si esercita nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.
4. Il comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi e applica le tasse, le tariffe e le contribuzioni in relazione ai costi dei servizi determinati in relazione a parametri di efficienza ed economicità.

Articolo 55 - Ordinamento contabile del comune

1. L'ordinamento contabile del comune è disciplinato dalla normativa statale, nonché dal regolamento comunale di contabilità.

Articolo 56 - Programmazione di bilancio

1. Lo schema di bilancio di previsione finanziario, e il documento unico di programmazione sono predisposti dalla giunta comunale e da questa presentati al consiglio comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dalla legge e dal regolamento di contabilità.
2. Le aziende speciali e le istituzioni sono tenute a presentare il loro schema di bilancio al consiglio comunale, almeno trenta giorni prima della presentazione del bilancio comunale, al fine di consentire le iscrizioni attive e passive riguardanti i loro bilanci.

Articolo 57 – Rendiconto della gestione

1. Il rendiconto della gestione, con i relativi allegati, viene presentato secondo le modalità e i termini stabiliti dalla legge e dal regolamento di contabilità.

Articolo 58 - Gestione di bilancio

1. Sulla base del bilancio di previsione finanziario e degli altri strumenti di programmazione previsti dalla normativa di settore i responsabili dei servizi sono responsabili della gestione delle risorse pubbliche in conformità ai principi e alle specifiche attribuzioni indicati dalla legge.
2. I responsabili dei servizi, preso atto degli stanziamenti assegnati e della qualità e quantità delle prestazioni da erogare alla collettività, seguendo gli indirizzi politici formulati dagli organi di governo,

articoleranno gli interventi secondo ordini di priorità, cercando di ottimizzare nel corso dell'intero esercizio l'utilizzo delle risorse.

3. A tal fine, è di competenza dei responsabili dei servizi la gestione finanziaria, sia sotto l'aspetto dell'entrata (per l'accertamento, la riscossione ed il versamento), che sotto l'aspetto della spesa (per l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione ed il pagamento), in conformità al regolamento di contabilità.

Articolo 59 - Patrimonio

1. I beni immobili appartenenti al patrimonio comunale sono gestiti con criteri di economicità e di efficienza.
2. I proventi della gestione immobiliare sono destinati al finanziamento di servizi pubblici comunali.
3. La cessione a terzi dei beni immobili avviene esclusivamente a prezzi di mercato, con le procedure previste dalla legge e dal regolamento comunale.

Articolo 60 - Organo di revisione

1. L'organo di revisione è nominato dal consiglio comunale secondo le norme di legge.
2. Le funzioni dell'organo di revisione sono stabilite dalla legge.

TITOLO VII

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DIRITTO D'ACCESSO TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Articolo 61 - Diritto di accesso ai documenti amministrativi

1. Il comune garantisce, a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, l'accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto dei principi e delle norme stabiliti dalla legge e dal presente statuto e secondo le modalità fissate dall'apposito regolamento.
2. Il regolamento:
 - a) disciplina le modalità di accesso, nella forma di presa visione e rilascio di copia di documenti, che è subordinato al pagamento dei soli costi di riproduzione;
 - b) disciplina l'oggetto dell'accesso individuando i casi in cui lo stesso è escluso o differito, ai sensi di legge;
 - c) detta le misure organizzative idonee a garantire l'effettivo esercizio del diritto di accesso, anche attraverso la costituzione dell'ufficio, relazioni col pubblico.

Articolo 62 - Partecipazione ai procedimenti amministrativi

1. Nelle materie di propria competenza il comune assicura la partecipazione dei destinatari e degli interessati ai procedimenti amministrativi, secondo i principi stabiliti dalla legge.
2. Specifico regolamento comunale disciplina il diritto dei destinatari e degli interessati:
 - a) ad essere ascoltati dal responsabile del procedimento sui fatti rilevanti ai fini dell'emanazione del provvedimento;
 - b) ad assistere alle ispezioni e agli accertamenti rilevanti per l'emanazione del provvedimento;
 - c) ad essere sostituiti da un rappresentante.

Articolo 63 - Tutela della riservatezza

1. Nel trattamento dei dati personali il comune informa la propria azione alla tutela dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato, nel rispetto dei principi e delle disposizioni previste dalla legge e adotta le misure per facilitare l'esercizio dei diritti dell'interessato.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 64 - Revisione dello statuto

1. Le modifiche soppressive, aggiuntive o sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale secondo le procedure previste dalla normativa vigente.

2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto.

Articolo 65 - Disciplina transitoria e finale

1. Le norme dei regolamenti comunali espressamente in contrasto con le disposizioni della legge o dello Statuto medesimo cessano immediatamente di aver efficacia e non sono suscettibili di ulteriore applicazione.
2. Quando si fa riferimento ai consiglieri si intende compreso anche il sindaco, tranne che la disposizione non lo escluda esplicitamente.

Articolo 66 - Pubblicità

1. Il presente statuto, pubblicato nelle forme di legge, è inserito nel sito internet del comune, trasmesso alla Regione Campania per la pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione ed inviato al Ministero dell'Interno per il suo inserimento nella raccolta ufficiale degli statuti.

Allegato A – Planimetria del territorio comunale (art. 4)



Allegato B – Stemma comunale (art. 5)

COMUNE DI SORBO SERPICO



Stano

Allegato C – Gonfalone comunale (art. 5)

